

Pieve di Soligo, 28.06.2019

Circolare n. 4

OGGETTO: CHIARIMENTI SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA A SEGUITO DELLE RISPOSTE DELL'AGENZIA ENTRATE E DI ASSO-SOFTWARE ALLE DOMANDE IN OCCASIONE DI INCONTRI O FORUM O FAQ PUBBLICATE SUI RISPETTIVI SITI INTERNET E DELLA CIRCOLARE N. 14 del 17/06/2019. CONVERSIONE IN LEGGE DEL "DECRETO CRESCITA" (D.L. 34/2019).

La presente circolare riassume le risposte date dall'Agenzia Entrate e da Assoftware, in questi ultimi mesi, a numerose domande in merito a dubbi o chiarimenti sulla fatturazione elettronica e, da ultimo, i chiarimenti dell'Agenzia Entrate forniti con la circolare n. 14 pubblicata il 17 giugno scorso. In data 27/06/19 è stato inoltre convertito in legge il D.L. 34/19 che ha portato a 12 il numero di giorni disponibili per l'invio delle fatture immediate.

Vi ricordiamo innanzitutto che dal 01/07/2019 e fino al 30 settembre 2019, vige la riduzione al 20% delle sanzioni, nel caso in cui venga emessa in ritardo la fattura ma nei termini per effettuare la liquidazione iva del periodo successivo.

Ad esempio:

- **per un contribuente mensile**, una fattura relativa ad operazioni del mese di agosto, potrà essere emessa oltre i termini di legge (e punita con sanzioni ridotte al 20%) ma entro il 15/10/2019, concorrendo alla liquidazione del mese di settembre; settembre è infatti il periodo successivo di liquidazione rispetto a quello corretto (agosto);
- **per un contribuente trimestrale**, una fattura relativa ad operazioni di giugno potrà essere emessa oltre i termini di legge (e punita con sanzioni ridotte al 20%) ma entro il 16/11/2019, concorrendo così alla liquidazione del terzo trimestre; il terzo trimestre è infatti il periodo successivo di liquidazione rispetto a quello corretto (secondo trimestre).

Le sanzioni, in caso di emissione in ritardo della fattura, vanno dal 90% al 180% dell'imposta; se la ritardata fatturazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell'iva, la sanzione va da € 250 a € 2.000.

Dal 01/07/2019 le tempistiche di fatturazione e la datazione delle fatture dovranno quindi seguire le seguenti regole:

Tipo fattura	Termini di emissione	Data della fattura	Termini di annotazione
Immediata	<u>Entro 12</u> giorni dal giorno di effettuazione dell'operazione*	La data della fattura è la data in cui l'operazione è stata effettuata	Le fatture emesse vanno annotate entro il 15 del mese successivo, nell'ordine di numerazione e con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione; la numerazione e registrazione dovranno quindi sempre permettere di individuare chiaramente il mese di riferimento (<u>cioè di effettuazione dell'operazione</u>) della fattura.
Differita**	<u>Entro il giorno 15 del mese successivo</u> al giorno di effettuazione dell'operazione	La data della fattura è la data in cui l'operazione è stata effettuata; se sono presenti dei DDT, la data della fattura è la data dell'ultimo DDT. Questa è la tesi espressa dall'Agenzia Entrate nella circolare n. 14 pubblicata il 17/06/2019. <u>Si segnala che alcuni articoli di quotidiani specializzati, negli ultimi giorni, hanno proposto, per semplificare l'inserimento della data fattura nel tracciato xml (evitando di ricercare le date dei DDT), di datare le fatture con l'ultimo giorno del mese di esecuzione delle operazioni.</u>	Le fatture di acquisto ricevute possono continuare ad essere numerate, e vanno annotate (al fine di esercitare la detrazione iva) entro i termini della liquidazione iva del mese nel quale viene il diritto alla detrazione viene esercitato (normalmente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione).

* Ricordiamo che l'effettuazione dell'operazione si considera:

- per le cessioni di immobili: al momento del rogito notarile
- per le cessioni di beni mobili: al momento della consegna o spedizione del bene
- per i servizi: al momento del pagamento del corrispettivo
- in ogni caso, se prima dell'effettuazione di una operazione, viene emessa fattura o viene effettuato il pagamento, l'operazione si intende effettuata all'emissione della fattura od al pagamento

** La fattura differita può essere emessa sia per la vendita di beni che per la prestazione di servizi.

La data di emissione (trasmissione) della fattura verrà attestata automaticamente dal SDI, al momento del "transito" della fattura; per tale motivo la data di emissione non andrà inserita nel corpo della fattura. Le fatture che vengono ancora emesse in forma cartacea (emesse ad esempio dai soggetti forfettari), seguono le stesse regole delle fatture elettroniche, come indicate nella tabella sopra, con un'unica eccezione: **le fatture cartacee devono riportare due date (data di effettuazione**

dell'operazione e data di emissione), se esse non coincidono. Ad esempio: se per un'operazione effettuata il 28 luglio, la fattura cartacea viene emessa il 7 agosto, la data fattura è la data di emissione (7 agosto) e nel corpo della fattura dovrà essere indicata anche la data di effettuazione dell'operazione (28 luglio).

Di seguito riportiamo i principali chiarimenti forniti nei primi sei mesi del 2019:

Indicazione nella fattura elettronica degli estremi della dichiarazione d'intento	L'indicazione (obbligatoria) dei riferimenti della dichiarazione d'intento emessa dal cliente, può essere inserita in uno dei campi testo disponibile, ad es. nel campo "causale" che si trova in "altri dati" all'interno della sezione "dati della fattura" oppure nel blocco "Altri dati gestionali" della sezione "beni e servizi".	Faq 27/11/18; 21/12/2018
Fatture per operazioni "fuori campo iva"	Per le operazioni "fuori campo" non è obbligatoria l'emissione della fattura; qualora si intenda comunque emetterla, il "codice natura" da utilizzare è N2.	Faq 27/11/18
Fatture inviate ad un cliente con partita iva inesistente o cessata	In caso di partita iva inesistente, la fattura viene scartata da SDI; in caso di partita iva cessata (o codice fiscale di soggetto deceduto) la fattura non viene scartata; in tali casi l'Agenzia potrà chiedere chiarimenti all'emittente.	Faq 27/11/18
Emissione della fattura per conto terzi	In caso di fattura emessa dal cessionario/committente per conto del cedente/prestatore, se nella fattura elettronica viene riportato l'indirizzo telematico (pec o codice destinatario) del cedente/prestatore, il SDI consegnerà a tale indirizzo la fattura; in ogni caso il cessionario/committente può accedere al portale Fatture e Corrispettivi e registrare tale indirizzo, oltre a visionare le proprie fatture. Se viene invece inserito l'indirizzo telematico del committente, quest'ultimo deve consegnare al cedente copia della fattura (in xml o pdf). Nel caso di emissione della fattura per c/terzi, si devono valorizzare i due blocchi "Terzo intermediario o Soggetto emittente" (inserendo i dati dell'emittente stesso) e "Soggetto emittente" (specificando che l'emittente è il "Cessionario/committente"). Il soggetto emittente una fattura conto terzi, avente sé stesso come destinatario/cliente, può registrare la fattura nello stesso momento di emissione della stessa (senza attendere la consegna dell'SDI) in quanto ne è già in possesso. Il soggetto emittente, può emettere la fattura c/terzi per ognuno dei terzi (cedente/prestatore), utilizzando una distinta numerazione per ciascuno (es. 1/ced__, 2/ced__, ecc). In tal modo, le fatture emesse per conto del cedente risulteranno progressive con riferimento al singolo cedente, e saranno distinte da tutte le altre fatture emesse dal cedente stesso ad altri clienti, che seguiranno una numerazione progressiva diversa (ad esempio per gli altri clienti il cedente numererà le fatture con 1, 2, 3, ecc. Nel predisporre la fattura elettronica, il soggetto emittente può inserire il proprio indirizzo telematico (PEC o il proprio codice destinatario) come indirizzo del destinatario della fattura: in tal caso, affinché il cedente abbia un esemplare della fattura, l'emittente deve comunicargli di avere emesso la fattura e deve trasmettergli (ad esempio vi email) un duplicato del file XML della fattura elettronica o copia in formato PDF (eventualmente con la relativa ricevuta di avvenuta consegna pervenuta dal SdI), ricordandogli che può consultare o scaricare la fattura elettronica anche nella propria area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi"	Faq 27/11/18 Interpello 18/03/19 Faq Asso- software 25/02/19 Faq 21/12/19; Agenzia En- trate, rispo- ste alla con- sulenza giu- ridica 18/03/19 n. 11
Fattura elettronica differita emessa per prestazioni di servizi	E' possibile emettere fatture differite per le prestazioni di servizi; in tale caso un documento come la c.d. "fattura proforma", contenente la descrizione dell'operazione, la data di effettuazione e gli identificativi delle parti contraenti, può essere idoneo a supportare il differimento dell'emissione della fattura elettronica. In caso di esercenti attività di commercio o di bar/ristorante, è possibile consegnare al cliente uno scontrino fiscale o una ricevuta fiscale (fino a quando non vi sarà l'obbligo degli scontrini telematici) oppure un "documento commerciale" (solitamente emesso dal registratore di cassa) che attesti l'effettuazione dell'operazione, e successivamente emettere la fattura differita; i dati della ricevuta fiscale/scontrino fiscale vanno riportati nel corpo della fattura elettronica, blocco informativo "AltriDatiGestionali".	Faq 27/11/18
Soggetti forfettari e fatture elettroniche di acquisto	I soggetti forfettari non hanno l'obbligo di comunicare un indirizzo telematico (pec o codice destinatario) al loro fornitore; anche se lo comunicano, e quindi riceveranno le fatture a quell'indirizzo, non avranno comunque l'obbligo di conservare le fatture elettroniche ricevute.	Circ. 09/2019
Condomini	Il condominio non ha partita iva quindi viene equiparato ad un soggetto persona fisica. Non è tenuto perciò a comunicare un indirizzo telematico ed avrà diritto a ricevere una fattura cartacea/pdf.	Faq 27/11/18

<p>Nota di accredito per sola iva</p>	<p>Se si deve emettere una nota di accredito per sola Iva (ad esempio alla chiusura di un fallimento o per la rettifica di una fattura precedentemente emessa ma erroneamente senza iva) è necessario utilizzare il tracciato xml della "fattura semplificata" (che si può compilare utilizzando il software gratuito dell'Agenzia Entrate* oppure compilandolo on-line all'interno del sito "Fatture e corrispettivi"), con i seguenti passaggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inserendo i dati della fattura da rettificare (<u>se questo è il caso</u>) nel blocco "Dati-FatturaRettificata"; - valorizzando il dato dell'importo e dell'imposta, entrambi con l'importo della variazione; - non valorizzando il dato dell'aliquota. <p>*scaricabile dal sito https://www.agenziaentrate.gov.it</p> <p>⇒ sezione software/Elenco alfabetico dei software/Fattura elettronica</p>	<p>Faq 27/11/18</p>
<p>Spese anticipate e sostenute in nome e per conto del cliente</p>	<p>Le spese anticipate in nome e per conto del cliente non concorrono alla formazione della base imponibile e quindi al calcolo dell'IVA; per riportarle in fattura è possibile inserire una riga nel campo "DatiBeniServizi" con codice N1 (escluse art. 15)</p> <p>Aggiungi Beni e servizi 2</p>  <p>oppure nel blocco "Altridatigestionali" (in quest'ultimo caso vanno poi aggiunte al valore del totale dell'importo del documento).</p>	<p>Faq 21/12/18</p>
<p>Enasarco</p>	<p>Il contributo ENASARCO non è un tipico contributo destinato ad una "Cassa previdenziale" (che usualmente concorre alla determinazione dell'imponibile cui applicare l'IVA), ma la sua gestione è simile a quella di una "ritenuta".</p> <p>Per poter rappresentare nella fattura elettronica il contributo ENASARCO è possibile utilizzare il blocco "AltriDatiGestionali":</p> 	<p>Faq Agenzia Entrate del 21/12/2018</p>
<p>Associazioni ed Enti in regime "398/1991"</p>	<p>Le Associazioni, e più in generale gli Enti, che hanno optato per le agevolazioni della L. 398/1991:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito, dall'esercizio di attività commerciali, proventi per un importo inferiore a euro 65.000, non sono tenute a emettere le fatture in formato elettronico; • se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a euro 65.000, possono: <ul style="list-style-type: none"> ○ emettere autonomamente le fatture in formato elettronico, <u>oppure</u> ○ assicurarsi che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario/committente soggetto passivo d'imposta. <p>Gli Enti che esercitino, oltre all'attività istituzionale, anche un'attività commerciale, possono trattare separatamente le fatture relative all'attività istituzionale (cartacee) da quelle relative all'attività commerciale (elettroniche). In ogni caso l'Ente può consultare tutte le fatture ricevute in formato elettronico (sia relative all'attività istituzionale che a quella commerciale), sul sito "Fatture e Corrispettivi", previa autenticazione mediante iscrizione al servizio Fisconline.</p> <p>L'Agenzia comunque suggerisce di trattare tutte le fatture passive come fatture elettroniche, sottoscrivendo inoltre il servizio gratuito di conservazione offerto dall'Agenzia delle Entrate e presente sempre all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi".</p>	<p>Faq 11/01/19</p> <p>Risposte ai quesiti del Consiglio Naz. dei Commercialisti in data 15/01/19</p> <p>Circ. 14/2019</p>

Fattura emessa ad un "Gruppo Iva"	Il Gruppo IVA è un operatore unico ai fini IVA. Le fatture emesse ad Gruppo IVA devono riportare, nella sezione cessionario/committente, la partita IVA del Gruppo ed il codice fiscale del singolo partecipante al Gruppo a cui l'operazione è riferibile.	Risposta ai quesiti del Consiglio Naz. dei Commercialisti in data 15/01/19
Indicazione in fattura di partita iva e/o codice fiscale	La fattura emessa ad un cliente detentore di partita iva, va compilata inserendo nella sezione relativa ai dati del cliente/committente la sola partita iva (<u>e non il codice fiscale</u>), anche se il sistema non scarnerà le fatture che contengano entrambi gli elementi.	Risposta ai quesiti del Consiglio Naz. dei Commercialisti il 15/01/19
Autofatture	<p>Le <u>uniche</u> autofatture per le quali deve essere usato il codice "tipo documento" TD20, sono quelle emesse per la mancata emissione della fattura da parte del fornitore (art. 6 c. 8 D.Lgs. 471/1997).</p> <p>Le cosiddette "autofatture" emesse in caso di reverse charge ai fini dell'integrazione iva, oppure quelle emesse dal cliente di un produttore agricolo in regime agevolato, assumono codice TD1.</p> <p>La circolare 14 specifica che le "<u>vere e proprie</u>" autofatture sono quelle che, pur avendo gli stessi elementi di una fattura, hanno come parte emittente la stessa che fa da ricevente. I casi di autofattura riportati dalla circolare sono: le autofatture per acquisti da produttori agricoli, quelle emesse per regolarizzare l'omessa od irregolare fatturazione (art. 6, c. 8, d.lgs. n. 471 del 1997), le autofatture emesse per operazioni di acquisto da fornitori extra-UE (territorialmente rilevanti in Italia) e quelle emesse per omaggi od autoconsumo. In tali casi il documento va sempre emesso in formato elettronico, salvo il caso dell'autofattura per forniture extra-UE, che può essere emessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in formato elettronico (in questo caso, il campo relativo ai dati del cedente va compilato con i dati del soggetto estero ed il campo del committente con i dati del soggetto italiano che poi trasmetterà via SDI l'autofattura), oppure • in formato cartaceo e poi comunicata con l'esterometro. <p>L'Agenzia precisa che per tutte le tipologie di autofattura, va inserito nel tracciato xml il codice del tipo documento "TD01", tranne che nell'autofattura emessa per la regolarizzazione (art. 6, c. 8, d.lgs. n. 471 del 1997) per la quale va usato il codice "TD20".</p>	<p>Risposta ai quesiti del Consiglio Naz. dei Commercialisti in data 15/01/19</p> <p>Circ. 14/2019</p>
Codice CAP nelle fatture verso l'estero	In caso di fatture emesse verso clienti esteri, nei dati anagrafici del cliente è consigliato compilare il CAP (che è un campo obbligatorio) con cinque zeri (00000).	Risposta ai quesiti del Consiglio Naz. dei Commercialisti in data 15/01/19
Fatture emesse in valuta estera	<p>Le fatture vanno emesse in euro; se si vuole inserire nel file xml, per fini gestionali, l'indicazione della controvaluta, si potrebbero usare alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i campi opzionali del blocco 2.2.1.3 "CodiceArticolo" (il campo <CodiceTipo> si userà per l'indicazione della divisa e il campo <CodiceValore> si userà per riportare l'importo nella divisa indicata); • i campi opzionali della sezione 2.2.1.16 "AltriDatiGestionali". * <p>Se venisse per errore emessa una fattura in valuta estera, la stessa va stornata con una nota di accredito e riemessa in euro.</p> <p><i>*per ulteriori dettagli, si invita a consultare il documento di ricerca della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, pubblicato il 05/04/19, e scaricabile dal sito https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it</i></p>	<p>Risposta ai quesiti del Consiglio Naz. dei Commercialisti in data 15/01/19</p> <p>Faq Asso- software 08/02/19</p>

Emissione della fattura a soggetto estero ma con consegna in Italia	Dal momento che il soggetto destinatario della fattura non è residente o stabilito in Italia, la fattura non va emessa in formato elettronico. Eventualmente si può successivamente inviare la fattura in formato elettronico al SDI con codice destinatario XXXXXXX ai fini di non inserirla nell'esterometro.	Risposta ai quesiti del Consiglio Naz. dei Commercialisti in data 15/01/19
Copia cartacea consegnata al soggetto privato	E' consigliato inserire nella copia cartacea/pdf della fattura consegnata a un cliente privato, una dicitura del tipo "copia analogica della fattura elettronica inviata al Sdl".	Risposta ai quesiti del Consiglio Naz. dei Commercialisti in data 15/01/19
Fatture elettroniche emesse da soggetti forfettari	Nel caso in cui i soggetti forfettari decidano di emettere fatture elettroniche, è consigliabile inserire nei campi testo disponibili del tracciato xml (ad esempio nel campo "AltriDatiGestionali"), il tipo di regime applicato (forfettario ex art. 1 commi 54-89 L.190/2014) ed eventualmente la non assoggettabilità del compenso a ritenuta (se si rientra nel caso).	Risposta ai quesiti del Consiglio Naz. dei Commercialisti in data 15/01/19
Reverse charge e integrazione fattura	Le fatture in acquisto che devono essere integrate con l'iva in quanto soggette a reverse charge "interno" (es. fatture per lavori edili, pulizie, subappalti in edilizia, ecc.), possono essere integrate utilizzando le stesse procedure utilizzate negli anni scorsi, ovvero procedendo alla registrazione sia sul registro acquisti che sul registro vendite e stampando copia della fattura originaria effettuando l'integrazione iva sulla stessa. Identica procedura può essere attuata per le fatture ricevute da fornitori esteri UE, che debbano essere integrate con iva.	Faq Asso- software 14/01/19
Responsabile della conservazione	In caso di affidamento del servizio di conservazione in <i>outsourcing</i> , il ruolo di Responsabile della Conservazione può essere ricoperto esclusivamente da una persona fisica interna al Soggetto titolare dell'azienda. Ciò comporta, da parte del titolare, la redazione di un manuale della conservazione (per quanto ridotto). Tuttavia, a seguito di una specifica domanda effettuata all'Agenzia Entrate da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, se il contribuente affida all'Agenzia Entrate stessa la conservazione delle fatture (sul sito "Fatture e Corrispettivi"), alla stessa viene delegato anche il compito residuale del Responsabile della Conservazione.	Risposta ai quesiti del Consiglio Naz. dei Commercialisti in data 15/01/19 Linee guida AGID Documento di ricerca CNDCEC del 05/04/2019
Conservazione	La conservazione delle fatture può essere affidata contemporaneamente a più soggetti (es. Agenzia Entrate, il proprio provider, ecc.). La conservazione delle fatture utilizzando il servizio dell'Agenzia Entrate è assicurata per 15 anni anche se il soggetto chiudesse la partita iva. La conservazione delle fatture utilizzando il servizio dell'Agenzia Entrate ha valore sia ai fini civilistici che fiscali.	Risposta ai quesiti del Consiglio Naz. dei Commercialisti in data 15/01/19
Modelli INTRA ed esterometro	La compilazione dei modelli INTRA (INTRA 2bis e INTRA quater per gli acquisti, e INTRA 1 per le vendite) non esonera dalla compilazione dell'esterometro per le fatture da/verso l'estero. E' possibile evitare l'esterometro, e solo per le fatture di vendita verso l'estero, se queste, oltre che in modalità cartacea/pdf, vengono emesse anche in formato elettronico con codice destinatario "XXXXXXX".	Risposta ai quesiti del Consiglio Naz. dei Commercialisti in data 15/01/19

Codici "Tipo documento"	<p>L'indicazione del "tipo documento" all'interno del tracciato xml (TD01 fattura, TD02 acconto su fattura, TD03 acconto su parcella) non è di fondamentale importanza in quanto ci si riferisce quasi sempre ad un documento riconducibile alla fattura.</p> <p>E' importante invece indicare correttamente i codici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TD04 (nota di accredito) perché in tal modo, compilando comunque gli importi con valori positivi, il sistema sa che i valori si riferiscono a variazioni negative; • TD20 (autofattura), da utilizzare nel caso già indicato in precedenza, per regolarizzare l'operazione (art. 6 c. 8 D. Lgs. 471/97). 	Risposta al videoforum di Italia Oggi del 23/01/2019
Detrazione iva su fatture di acquisto ricevute da soggetti con liquidazione trimestrale	<p>I contribuenti trimestrali possono, nella liquidazione iva di un dato trimestre, detrarre l'iva relativa alle fatture di acquisto ricevute fino al giorno 15 del secondo mese successivo alla fine del trimestre stesso.</p> <p>Esempio: Liquidazione iva del primo trimestre (gen/feb/mar); l'iva relativa alle fatture ricevute fino al giorno 15 maggio può essere detratta nella liquidazione predetta.</p>	Risposta al videoforum di Italia Oggi del 23/01/2019
Dati anagrafici del cliente	<p>Se viene emessa una fattura ad una ditta individuale, va inserito il nome e cognome del titolare della stessa, nei campi "nome" e "cognome".</p> <p>Se invece viene emessa fattura ad un soggetto non ditta individuale, va compilato il campo "denominazione".</p> <p>I campi dei due casi predetti sono alternativi.</p>	Faq Asso-software 04/02/19
Fattura emessa a ridosso dei termini di liquidazione	<p>Se una fattura viene emessa/inviata a ridosso dei termini per effettuare la liquidazione del mese precedente (es. fattura riferita ad una operazione di marzo, emessa il 15 aprile) e viene però scartata, la stessa va comunque conteggiata nella liquidazione del mese di riferimento (marzo); se la fattura viene poi riemessa correttamente entro 5gg dallo scarto, non si verrà sanzionati.</p>	Faq Asso-software 08/02/19
La ricevuta di "impossibilità di recapito" per una fattura emessa	<p>Le fatture emesse per le quali si riceve una ricevuta di "impossibilità di recapito", sono fatture valide a tutti gli effetti, che però non sono state recapitate al destinatario, per i seguenti motivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fattura è emessa ad un soggetto persona fisica senza partita iva; - la fattura è emessa ad un soggetto con partita iva, senza indicare alcun codice destinatario/pec ed il cliente non ha registrato sul sito dell'Agenzia Entrate alcun indirizzo telematico; - è stato indicato un codice destinatario non attivo o temporaneamente non raggiungibile - è stata indicata una PEC errata, non più attiva o piena <p>In tali casi SDI comunica al mittente un avviso di "impossibilità di recapito"; il mittente dovrà poi avvisare il cliente che la fattura è stata recapitata all'interno dell'area riservata sul sito "Fatture e Corrispettivi", a meno che il cliente sia una persona fisica senza partita iva al quale è obbligatorio consegnare una copia cartacea/pdf della fattura.</p>	Faq Asso-software 04/02/19
Fattura elettronica vietata per prestazioni sanitarie	<p>Il divieto di emissione della fattura elettronica richiede la presenza di due requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la prestazione eseguita deve essere di carattere sanitario (e quindi posta in essere da un soggetto abilitato a tal fine), anche nel caso in cui la fattura contenga sia prestazioni sanitarie sia altre voci di spesa non sanitarie; • la fattura deve essere emessa direttamente nei confronti della persona fisica che fruisce della prestazione sanitaria. <p>Le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non devono mai essere fatturate elettronicamente, e ciò a prescindere dal soggetto che emette la fattura (persona fisica, società, ecc.), in quanto si deve avere riguardo all'oggetto della prestazione e non al soggetto che materialmente fattura la prestazione (il medico direttamente piuttosto che la società o la struttura sanitaria cui lui si appoggia per erogare le proprie prestazioni).</p> <p>Il divieto di emissione della fattura elettronica, prescinde dall'eventuale obbligo o meno di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (ad esempio per effetto dell'opposizione manifestata dall'interessato), in quanto si tratta di un elemento influente ai fini della verifica della tipologia di documento da emettere per la prestazione.</p> <p>Se il soggetto che eroga la prestazione sanitaria (medico, società, ecc.) si avvale di soggetti terzi (tipicamente strutture sanitarie) che emettono la fattura direttamente al medico (il quale poi emette la fattura all'utente finale) la fattura deve essere emessa in formato elettronico in quanto, come detto, il divieto di emissione della fattura elettronica riguarda le fatture per prestazioni sanitarie emesse direttamente nei confronti dell'utente finale e non anche quelle emesse negli eventuali passaggi "intermedi".</p>	Faq del 29/01/19 Interpello 19/03/2019

CASI PARTICOLARI NON ANCORA UFFICIALIZZATI DALL'AGENZIA ENTRATE

Imposta di bollo	<p>Nel caso in cui l'emittente di una fattura che ha i requisiti per l'applicazione dell'imposta di bollo, ma non compili i campi relativi, non è necessario che venga emessa nota di accredito ma è possibile "regolarizzare" la questione via mail con il fornitore, ed accordarsi per il pagamento da effettuare. Dal momento che la nuova modalità di pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, avviene mediante un calcolo automatico trimestrale dell'Agenzia Entrate, sarà possibile incrementare l'importo da versare comunicato dalla stessa, con l'importo non pagato (e non indicato nella fattura). Ricordiamo a tale proposito che l'importo dell'imposta di bollo così predeterminata verrà messo a disposizione nella propria area del sito "Fatture e Corrispettivi" e dovrà essere versato entro il giorno 20 del mese successivo alla chiusura del trimestre.</p> <p>Si informa infine che nella conversione del Decreto Crescita, è stata inserita la possibilità per l'Agenzia delle Entrate, attraverso strumenti informatici, di integrare la fattura transitata attraverso il Sistema di Interscambio, con le annotazioni mancanti nella fatture in riferimento all'obbligo del versamento dell'imposta di bollo, potendo quindi rendere noto al soggetto passivo, nella propria area del sito "Fatture e Corrispettivi", il corretto ammontare dell'imposta di bollo dovuta per il periodo di riferimento.</p> <p>Ribadiamo quindi il consiglio, per chi non lo avesse ancora fatto, di attivare il proprio accesso ad uno dei due servizi gratuiti dell'Agenzia Entrate (Fisconline o Entratel) per poter accedere al sito "Fatture e Corrispettivi" ed a tutti gli altri servizi offerti, come la consultazione del proprio cassetto fiscale.</p>
Fatture con importi esenti, non imponibili, ecc., mancante dell'indicazione della norma di legge	Non è necessario emettere nota di accredito ma si può, mediante scambio di corrispondenza col fornitore, regolarizzare la dicitura esatta cui l'esenzione fa riferimento.
Data di registrazione delle fatture di acquisto	La data di registrazione può essere la data di ricezione (desumibile dal proprio software gestionale o dal sito "Fatture e corrispettivi") od una data comunque successiva (mai quindi precedente) alla data di ricezione.
Ricezione di fatture con errori quali la non corretta denominazione della ditta /società od errori nell'indirizzo della sede	Non è necessario emettere nota di accredito ma si può, mediante scambio di corrispondenza col fornitore, regolarizzare la dicitura esatta.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti. Studioconsulenza